

quella ministeriale che il testo ha riveduto, modificato, compilato nella sua forma presente, poichè non sono pochi i punti in cui il duplice lavoro si manifesta in disposizioni ispirate a criteri diversi, e non sempre concordanti fra loro.

I. — Il contenuto e i soggetti del contratto di lavoro.

Dice l'art. 1° del progetto ministeriale: « Il contratto di lavoro oggetto della presente legge è quello col quale un operaio o altro lavoratore manuale si obbliga al servizio di un imprenditore o padrone, mediante *equa* retribuzione che questo si obbliga di corrispondergli ».

Nessuna delle leggi straniere che sinora sono intervenute a regolare il contratto di lavoro, e nemmeno la legge belga, più di sovente presa a modello dal nostro legislatore, nè il testo della Commissione, pongono l'*equità* della retribuzione come requisito essenziale del contratto. Nè ad approvare tale innovazione persuadono le ragioni esposte nella Relazione ministeriale (pag. 12-13). Non serve il dire che l'aggettivo *equa* « rappresenta il criterio generale che la legge indica per la determinazione della misura della retribuzione »; che il legislatore ha il « dovere di porre come base fondamentale che la retribuzione dev'essere *equa* », una retribuzione cioè nella quale si tengano in debito conto tutti gli elementi economici, giuridici e morali che devono concorrere a formare il corrispettivo del lavoro prestato; che « l'*equità* nella determinazione dei salari forma il carattere essenziale del contratto di lavoro »; e così di seguito. O con ciò si vuol dire semplicemente — ma più energicamente — che l'*equità* e la buona fede debbono presiedere alla formazione ed alla esecuzione del contratto di lavoro, come a quella di ogni altro contratto (si dica pure *più* che a quella di ogni altro contratto); e in tal caso l'aggettivo *equa*, messo in quel luogo, è più che un pleonasma: poichè altra cosa è un criterio supremo d'interpretazione ed esecuzione d'un contratto, altra i requisiti essenziali di questo contratto stesso.